

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1340 DEL 15/07/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BASSANO DEL GRAPPA O.D.V. PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URGENTE BLS E NON URGENTE IN AMBULANZA PER IL PRONTO SOCCORSO E SUEM DI BASSANO DEL GRAPPA. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE  
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1475/22

*Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.*

---

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, riferisce che:

- l'Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V. collabora con questa Azienda per l'integrazione del servizio di trasporto urgente BLS e non urgente in ambulanza per il Pronto Soccorso e SUEM di Bassano del Grappa (in accordo con la Centrale Operativa – SUEM 118 provinciale);
- la convenzione tra Aulss 7 Pedemontana e la Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V. approvata con atto deliberativo n. 2398 del 31/12/2021 per il periodo gennaio-giugno 2022 prevedeva copertura del servizio tutti i giorni dalle 18.00 alle 24.00;
- il Direttore dell'U.O.C. Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano, dr. Andrea Favaro, con mail del 30/05/2022 agli atti, ha chiesto di procedere ad ulteriore affidamento del servizio alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V per 6 mesi con estensione dell'orario dalle 8.00 alle 18.00 nei sabati e giorni festivi, stante la necessità di assicurare la continuità del servizio in carenza di personale assegnato a tale attività;
- la Direzione Medica Ospedaliera, con mail agli atti del 09/06/2022 e del 14/06/2022, ha espresso parere favorevole alla continuazione del servizio e all'estensione, come esplicitati nella proposta del Direttore dell'U.O.C. Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano
- l'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, con mail agli atti del 17/06/2022, ha provveduto ad inoltrare alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V., organizzazione di volontariato che assolve alle condizioni previste dall'art. 57 del D.L.vo 117/2017 “Codice del Terzo settore”, la proposta di continuare il servizio in scadenza con estensione alla fascia oraria 8.00 -18.00 nei sabati e giorni festivi per 6 mesi, a parità dei costi sostenuti nel primo semestre 2022;
- la Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V., con interlocuzioni via e-mail e telefoniche, ha manifestato la disponibilità a proseguire l'erogazione del Servizio tutti i giorni 7 giorni su 7 con orario dalle 18.00 alle 24.00 con estensione della fascia oraria 8.00 - 18.00 limitatamente ai giorni festivi (non i sabati) e ha chiesto alcune modifiche al testo dell'accordo in scadenza, in particolare la modifica all'Art. 3 comma 1 della convenzione in essere riguardo al personale minimo di equipaggio delle Ambulanze di soccorso di base che, come da normativa regionale di cui all'Allegato A della DGR 1515/2015, deve essere composto da un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze previste per le specifiche attività;
- il Direttore Sanitario, con nota prot. 59275 del 30/06/2022 indirizzata all'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, ha rappresentato la necessità di prevedere la continuazione del Servizio svolto dalla Croce Rossa Italiana - comitato di Bassano del Grappa anche per il secondo semestre 2022 con copertura tutti i giorni della fascia oraria 18.00 -24.00 e nei giorni festivi anche dalle 8.00 alle 18.00;
- è stata acquisita, con mail agli atti del 30/06/2022, la disponibilità della Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa a coprire il Servizio nelle fasce orarie da ultimo richieste con la nota sopracitata del Direttore Sanitario del 30/06/2022;

Il Dirigente, preso atto della necessità di garantire la continuità del Servizio, propone l'affidamento in convenzione alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V. del servizio di trasporto sanitario urgente BLS e non urgente in ambulanza per il Pronto Soccorso e SUEM di Bassano del Grappa (in accordo con la Centrale Operativa – SUEM 118 provinciale), alle medesime condizioni economiche della convenzione scaduta al 30/06/2022, e con estensione oraria dalle 8.00

alle 18.00 nei giorni festivi e incremento del servizio di 318h rispetto al primo semestre, come riportato nell'Allegato 1 alla convenzione.

Le condizioni economiche prevedono il rimborso spese massimo pari a € 64.200,00 per il secondo semestre 2022, con il dettaglio riportato in Allegato 1 alla convenzione

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento;

Visto il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Vista la LR 26 del 27/07/2012;

Vista la D.G.R.V. n.179/2014;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Visto l'art. 32 della L.R. 9.9.1999 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

## DELIBERA

1. di approvare la convenzione, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bassano del Grappa O.D.V. per il servizio di trasporto sanitario urgente BLS e non urgente in ambulanza per il Pronto Soccorso e SUEM di Bassano del Grappa (in accordo con la Centrale Operativa – SUEM 118 provinciale), alle medesime condizioni economiche della convenzione scaduta al 30/06/2022, e con estensione oraria dalle 8.00 alle 18.00 nei giorni festivi, come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di assumere, per il secondo semestre 2022, un impegno di spesa previsto in € 64.200,00 (IVA esente), al conto n. BA1130000 “Servizi di trasporto sanitario da privato”, programma di spesa 78 “Trasporti sanitari da privato”, del BEP 2022;
3. di individuare quale esecutore dell'accordo il Direttore dell'U.O.C. Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano, dr. Andrea Favaro;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14 marzo 2013, n.33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/01/2010.

Esente da bollo ai sensi art. D.LGS 03/07/2017 n° 117, art. 82

**Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario urgente a soggetto autorizzato a svolgere attività di trasporto sanitario sul territorio regionale iscritto nell'elenco regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 26 del 27 luglio 2012**

**PREMESSO CHE:**

- Oggetto del presente accordo sono i servizi sanitari a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) organizzati in particolare in base alle prescrizioni delle DGRV n.1411/2011 e 1515/2015;
- Con L.R. n. 26 del 27 luglio 2012 la Regione Veneto ha approvato la “Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza”;
- In attuazione della Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012, con DD.GG.RR.VV. n. 179/2014 e n. 2059/2014 e n. 1515/2015 sono stati approvati l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati, tra l'altro, al servizio di trasporto sanitario sul territorio regionale e sono state approvate le procedure per l'affidamento del servizio ai soggetti medesimi e le specifiche per l'accreditamento;
- con DGRV 1341 del 18/09/2018 la Regione Veneto ha aggiornato la titolarità dell'accreditamento istituzionale per l'attività di trasporto e soccorso e trasporto con ambulanza, prorogato ulteriormente con DGRV n. 105 del 02/02/2021, e pertanto la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bassano Del Grappa ODV, risulta accreditata per l'attività di trasporto e soccorso e trasporto con ambulanza;

**TRA**

l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, con sede legale a Bassano del Grappa - Via dei

Lotti, 40 (C.F. n. 00913430245), rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza,

**E**

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V., con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via della Ceramica n. 15 (C.F. 03863960245), rappresentata dal Presidente Sig.ra Elena Alberton, la quale dichiara, sottoscrivendo il presente accordo, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

L' Azienda ULSS n°7 Pedemontana affida alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V., soggetto autorizzato a svolgere attività di trasporto sanitario sul territorio regionale essendo iscritto nell'elenco regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 26 del 27 luglio 2012, i seguenti servizi:

- integrazione del servizio di trasporto urgente BLS e non urgente in ambulanza del Pronto Soccorso e SUEM di Bassano del Grappa.

**Art. 2**

**Per l'integrazione del servizio di trasporto urgente BLS e non urgente in ambulanza del Pronto Soccorso e SUEM di Bassano del Grappa, ai sensi della procedura in utilizzo nonché su disposizione della C.O. SUEM-118 provinciale:**

L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana si avvale della Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V. per le attività sotto elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

1. Trasporto urgente BLS quando disposto dalla C.O. SUEM 118 provinciale per servizi di trasporto primario BLS.
2. Trasporto di pazienti senza necessità assistenziali di carattere sanitario, in dimissione dal Presidio ospedaliero di Bassano, ai sensi della procedura aziendale e sue eventuali integrazioni e modifiche.
3. Trasporto e/o trasferimento di uno o più pazienti in altri ospedali per visite mediche, esami clinici ed altre prestazioni ai sensi della predetta procedura aziendale (punto 5.1 della procedura).
4. Trasferimenti di pazienti in altre strutture di degenza per proseguimento delle cure a breve o lunga percorrenza ai sensi della predetta procedura aziendale (punto 5.1 della procedura).
5. Trasporti con più pazienti quando le condizioni psicofisiche degli stessi lo consentano e sempre nel rispetto della capacità di persone trasportabili dal mezzo.
6. Ogni altro servizio similare richiesto dal Pronto Soccorso di Bassano del Grappa.

### **Art. 3**

**Per l'integrazione del servizio di trasporto urgente primario BLS e non urgente in ambulanza del Pronto Soccorso di Bassano del Grappa, ai sensi della procedura in utilizzo** il soggetto affidatario mette a disposizione dell'Azienda ULSS n°7 Pedemontana:

- n. 1 ambulanza di tipo A attrezzata con equipaggio (ai sensi della DGR n. 1515/2015, Allegato A, punto 4.1.2: autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività) per svolgere il servizio tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore

24.00 e nei giorni festivi anche dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

#### **Art. 4**

Per la definizione dei percorsi e protocolli, il controllo dei tempi di gestione dei trasporti, tenendo conto delle normali pratiche di sicurezza e di oggettive situazioni di viabilità, il soggetto affidatario deve condividere istruzioni e modalità con il Coordinatore preposto dal Direttore del Pronto Soccorso o suo delegato.

Il personale del soggetto affidatario per l'espletamento del servizio in oggetto deve indossare apposite divise di servizio che dovranno essere chiaramente distinguibili dalle divise ufficiali del SUEM 118 e, fra l'altro, riportare i seguenti segni distintivi:

- Nominativo dell'Associazione;
- Nominativo (Cognome e Nome), con dicitura "AUTISTA" o "SOCCORRITORE" di dimensioni idonee ad identificare correttamente il ruolo ricoperto.
- La sede operativa e i locali di pertinenza dei mezzi e delle risorse umane impiegati per l'attività sono presso la sede della Croce Rossa Italiana -Comitato di Bassano del Grappa in Via della Ceramica 15.
- I percorsi dei mezzi e delle persone all'interno dei Presidi ospedalieri sono disposti dalla Direzione Medica ai fini di differenziare il percorso dei trasporti non urgenti o programmati da quello dei trasporti urgenti in carico alla U.O.C. di Pronto Soccorso.

#### **Art. 5**

Il soggetto affidatario assicura che:

- il servizio venga organizzato e svolto nel rispetto dei contenuti di cui alle DGRV n. 1411 del 6.9.2011 e DGRV n. 1515 del 29.10.2015 e relativi allegati e degli

eventuali relativi accordi tra Aziende UU.LL.SS.SS. della Provincia di Vicenza, in quanto applicabili;

- i mezzi messi a disposizione siano perfettamente funzionanti e forniti del materiale e delle attrezzature previste dalla vigente normativa in materia; ogni mezzo deve essere munito di apparecchio telefonico cellulare attraverso cui il personale potrà essere sempre reperibile durante le ore di servizio e munito di tablet per la gestione informatizzata del trasporto secondo le procedure previste dalla C.O. SUEM 118 di Vicenza.

- la biancheria necessaria verrà fornita dall' Azienda ULSS n°7 Pedemontana;

- per l'esercizio delle attività i volontari debbono essere singolarmente muniti di apposita attestazione autorizzativa e di riconoscimento da parte dell'Associazione. L'accesso dei volontari ai servizi e uffici dell'Azienda deve avvenire previo il consenso dei rispettivi responsabili, cioè i Direttori delle strutture frequentate. Per la U.O.C. Pronto Soccorso le attività sono regolate dalla istruzione operativa I.O.75102PS001 ed eventuali successive revisioni.

- L'elenco dei volontari e le relative certificazioni devono essere rinnovati ogni anno entro il 31 dicembre per l'anno a seguire.

- I volontari in inserimento che hanno attestato BLS-D e individuati dalla propria Associazione potranno partecipare all'attività dei SUEM (uscite con ambulanza 118 aziendale), previa autorizzazione rilasciata individualmente dal Coordinatore preposto dal Direttore della U.O.C. Pronto Soccorso per affiancamento tutorato per almeno 40h. Conseguentemente e in ogni caso solo se in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1515/15 potranno svolgere attività SUEM per l'esecuzione di trasporti primari urgenti BLS quando richiesto dalla

C.O.;

- venga comunicato il nominativo con relativo recapito telefonico del responsabile per la richiesta dei servizi.
- L' Azienda ULSS n°7 Pedemontana garantisce la possibilità di accesso ai corsi del proprio catalogo formativo a prezzo convenzionato.

#### **Art. 6**

Il personale del soggetto affidatario si impegna a:

- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene e sicurezza sul lavoro;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione in base alla legge sulla privacy e al segreto d'ufficio;
- assicurare il rispetto della dignità e dei diritti umani.

#### **Art. 7**

Il soggetto affidatario si impegna alla completa ed integrale copertura assicurativa del proprio personale e di ogni altro trasportato (paziente e/o accompagnatore), fornendo copia delle polizze assicurative stipulate (per la responsabilità verso terzi, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività) dichiarando esplicitamente indenne l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana da ogni responsabilità connessa e collegata all'espletamento del servizio.

#### **Art. 8**

L' Azienda ULSS n°7 Pedemontana per l'effettuazione del servizio in oggetto riconosce al soggetto affidatario il rimborso spese trimestrale, alle stesse condizioni della precedente delibera n. 2398 del 31/12/2021, per l'importo semestrale di €

	64.200,00 (Allegato 1).	
	Ai sensi di quanto previsto al punto 6 punto 3 della sezione B3 dell'allegato B alla DGRV 179/2014 si concorda che il rimborso delle spese sostenute e documentate avverrà in rate trimestrali posticipate, fermo restando il conguaglio semestrale sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Associazione da liquidarsi entro 60 giorni dalla data di verifica delle ragioni del credito.	
	Il rimborso delle spese per il servizio reso avviene previa presentazione delle spese sostenute, con indicazione dell'utente e dei viaggi effettuati.	
	Il rimborso spese avverrà entro 30 giorni dall'accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione della convenzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella presente convenzione.	
	La rendicontazione deve essere presentata dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V., unico titolare del rapporto con l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, anche nel caso in cui vengano utilizzate ambulanze di altri Comitati pre-accreditati della Provincia di Vicenza.	
	Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..	
	L'ammontare del rimborso spese identifica le seguenti voci di spesa e la misura massima con la quale potranno essere oggetto di aumento rispetto ai costi preventivati, fermo restando che tale aumento potrà riguardare esclusivamente le voci di spesa corrente e non le spese per investimenti e ammortamenti:	
	- carburanti (massimo + 20%);	
	- materiale sanitario (massimo + 10%)	
		7

- personale dipendente (massimo + 10%).

La quota di conguaglio trimestrale del rimborso spese verrà erogata dopo che saranno definite le rispettive ragioni di debito e credito.

L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana si riserva di non erogare e di incamerare l'ultima quota trimestrale di rimborso spese trimestrale in caso di mancata o irregolare esecuzione delle prestazioni.

#### **Art. 9**

L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana in caso di impossibilità del soggetto affidatario di soddisfare le richieste previste dalla convenzione, potrà usufruire di altri soggetti con addebito dei relativi costi al soggetto affidatario.

#### **Art. 10**

L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, per ogni ambulanza, si impegna a:

- fornire la biancheria necessaria (n. 2 lenzuola per ogni trasporto);
- fornire materiale monouso (massimo n. 4 guanti per ogni trasporto);
- l'approvvigionamento dei materiali è definito e organizzato dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero.

#### **Art. 11**

L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana nomina il Direttore dell'U.O.C. Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano, dr. Andrea Favaro, quale responsabile dell'esecuzione della convenzione, che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione della presente convenzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il Direttore dell'U.O.C. Pronto Soccorso, o suo delegato segnala per iscritto al soggetto affidatario eventuali negligenze o comportamenti riprovevoli commessi dal

personale nell'esercizio dell'attività oggetto della presente convenzione.

Nei casi più gravi l'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione della persona resasi responsabile di tali comportamenti.

L' Azienda ULSS n°7 Pedemontana si riserva, altresì, di risolvere la presente convenzione anche prima della scadenza e indipendentemente dalla formula di disdetta in caso di inadempienze formalmente contestate, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

#### **Art. 12**

Viene demandato al Direttore dell'U.O.C. Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano, dr. Andrea Favaro, la funzione di sovrintendere e coordinare le incombenze previste per la verifica della sussistenza dei requisiti per la presa in carico dell'utente come previsto all'allegato A), in particolare punti 3) 4) e 5), alla DGRV n°1411/2011.

#### **Art. 13**

Le parti si danno reciprocamente atto che nessun rapporto di lavoro o comunque di dipendenza verrà a costituirsi tra l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana e il personale che l'Associazione utilizzerà per l'effettuazione delle prestazioni previste.

#### **Art. 14**

Con riferimento ai dati che saranno gestiti dal soggetto affidatario l' Azienda ULSS n°7 Pedemontana, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa lo stesso quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, il quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in accordo alle relative disposizioni emesse dall' Azienda ULSS n°7 Pedemontana, e ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi incluse le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

**Art. 15**

La presente convenzione ha durata di mesi 6 a partire dal 01/07/2022 (periodo 01/07/2022- 31/12/2022), con possibilità di ulteriore proroga, previa adozione di apposito atto deliberativo.

In caso di espletamento di nuova procedura di affidamento, l'Associazione è tenuta a garantire il servizio per un ulteriore periodo di giorni 90.

**Art. 16**

Qualora il soggetto affidatario, nel corso della presente convenzione sia oggetto di fusione o scissione, ai sensi degli artt. 2501 e segg. del codice civile, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante, alle medesime condizioni in atto.

**Art. 17**

In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti previsti, l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana diffiderà per iscritto il soggetto affidatario ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, fissando un termine perché le inadempienze siano rimosse.

Trascorso inutilmente tale termine, la convenzione si intende risolta a norma dell'art. 1456 del codice civile.

La risoluzione della convenzione di cui sopra comporterà il risarcimento di ogni conseguente danno.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento, in quanto applicabili, ai contenuti della DGRV n°179/2014 e s.m.i. e alle altre disposizioni regolamentari in materia.

**Art. 18**

In ogni momento l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, tramite le proprie strutture

tecniche, può effettuare verifiche e controlli sull'operato del soggetto affidatario, riservandosi di sospendere i rimborsi nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

#### **Art. 19**

Il presente accordo è munito della clausola risolutiva espressa ex art. 3, punto 8, della Legge n. 136 del 13.8.2010, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a..

#### **Articolo 20**

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. (da ultimo con Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018) facendo presente che i dati personali forniti dall'Associazione saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. Il titolare del trattamento è l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana; il responsabile del trattamento è il Direttore Medico. La Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V., è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dalla normativa citata. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere

l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati trattati potranno essere comunicati dall' Azienda ULSS n°7 Pedemontana a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

#### **Articolo 21**

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V., si impegna a collaborare con l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 b), le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell' Azienda ULSS n°7 Pedemontana in cui sono destinati ad operare i lavoratori della Croce Rossa e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività sono evidenziate nel Fascicolo informativo sui rischi che verrà consegnato durante la riunione di cooperazione e coordinamento che dovrà essere indetta dal direttore dell'esecuzione della convenzione, alla presenza del Responsabile Unico della Convenzione, dei RSPP dell' Azienda ULSS n°7 Pedemontana e della Croce Rossa ovvero dal Presidente o suo delegato.

#### **Articolo 22**

Come previsto dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. n°62 del 16.04.2013 il personale della Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V. nello svolgimento

dell'attività prevista dalla presente Convenzione è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall' Azienda ULSS n°7 Pedemontana e pubblicato su proprio Sito istituzionale, pena la risoluzione dell'accordo.

#### **Articolo 23**

Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

#### **Articolo 24**

1. Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente Convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

2. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

#### **Articolo 25**

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

#### **Articolo 26**

La presente convenzione:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del

DPR 26 aprile 1986 n°131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

**Art. 27**

Le parti, ai fini della presente convenzione, eleggono come domicilio il Comune ove ha sede legale l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Croce Rossa Italiana

Per l'Azienda

Comitato di Bassano del Grappa O.D.V.

ULSS n°7 Pedemontana

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Sig.ra Elena Alberton)

(dr. Carlo Bramezza)

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI COSTI PER CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BASSANO DEL GRAPPA - OdV**  
**cfr. Allegato D DGRV 179/2014**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = B - A</b>
	<b>OSPEDALE 1° SEMESTRE</b>	<b>OSPEDALE 2° SEMESTRE</b>	<b>DIFFERENZA</b>
AMMORTAMENTO MEZZI	10.000,00 €	10.000,00 €	
ASSICURAZIONE MEZZI	1.500,00 €	1.500,00 €	
MANUTENZIONE MEZZI	4.500,00 €	4.500,00 €	
CARBURANTI	3.800,00 €	3.800,00 €	
PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,00 €	0,00 €	
ASSICURAZIONI VOLONTARI	250,00 €	250,00 €	
ASSICURAZIONI RCT	250,00 €	250,00 €	
ELETTROMEDICALI	1.200,00 €	1.200,00 €	
MATERIALE SANITARIO	2.400,00 €	2.400,00 €	
BIANCHERIA	0,00 €	0,00 €	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	800,00 €	800,00 €	
APPARECCHIATURE INFORMATICHE	200,00 €	200,00 €	
APPARATI RADIO / NAVIGAZIONE	0,00 €	0,00 €	
SPESE TELEFONICHE E RETE	1.300,00 €	1.300,00 €	
SPESE GESTIONE SEDE	13.000,00 €	13.000,00 €	
PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00 €	25.000,00 €	
TOTALE ORE DI SERVIZIO PREVISTE	1086	1404	318
TOTALE ANNUO	<b>64.200,00 €</b>	<b>64.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

ORARI DI SERVIZIO	FASCIA 18 / 24 - LUN-DOM	FASCIA 18 / 24 - LUN-SAB